

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CENTOPASSI A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRI DEL BENACO VR VICOLO
FOSSE 4

Numero REA: VR - 455704

Codice fiscale: 04913500239

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =A= al numero di Repertorio 32.072/15.281

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1 E' costituita, con sede nel Comune di Torri del Benaco (VR), la Società Cooperativa denominata **"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CENTOPASSI A R.L."**.

La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

La Società cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c., presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

ART. 2 La durata della società è stabilita fino al giorno 11 (undici) gennaio 2071 (duemilasettantuno) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3 Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - SCOPI - OGGETTO

ART. 4 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha lo sco-

	po di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'in-	
	tegrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991	
	n. 381. Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di	
	lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione uma-	
	na, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse	
	e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno. La cooperativa	
	favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei	
	propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la cre-	
	scita professionale dei soci svantaggiati. La cooperativa, nello svolgimento della	
	propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La	
	cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni la-	
	vorative e di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali,	
	come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legisla-	
	zione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni	
	di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regola-	
	menti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.. La gestione sociale deve essere orientata al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt.	
	2512 e 2513 del codice civile.	
	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione	
	di cui all'art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942 n. 318. La cooperativa si propone, al-	

	tresi, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Na-	
	zionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Na-	
	zionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che	
	si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di ser-	
	vizio.	
	La Cooperativa s'impegna a non discriminare nessuno sia socio sia collaboratore	
	per nazionalità, razza, sesso e religione per favorire ulteriormente l'integrazione so-	
	ciale e la partecipazione a tutte le attività.	
	ART. 5 La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per ogget-	
	to:	
	- lo svolgimento di assistenza, anche infermieristica, domiciliare, ospedaliera e	
	presso altre strutture residenziali da effettuare con proprio personale qualificato e	
	non;	
	- lo svolgimento di servizi medici ambulatoriali, servizi medici di emergenza/urgen-	
	za territoriale;	
	- lo svolgimento di servizi sanitari, infermieristici, assistenziali, sia in proprio che in	
	convenzione con Enti pubblici e privati;	
	- lo svolgimento di servizi di assistenza territoriale quali servizi di assistenza domici-	
	liare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI);	
	- lo svolgimento di servizi medici presso servizi di Pronto Soccorso o reparti di De-	
	genza, attività ambulatoriale, ecc. riguardanti le varie specializzazioni;	
	- lo svolgimento di gestione di strutture residenziali, semi-residenziali e ricettive	
	diurne per accoglienza anziani, portatori di handicap e di soggetti disagiati, sia fisici	
	che sociali;	

	- lo svolgimento di servizi di trasporto sociale e sanitario tramite autolettiga / au-	
	toambulanza;	
	- lo svolgimento di trasporto di emoderivati;	
	- lo svolgimento di servizi per strutture ricettive e/o alberghiere;	
	- la promozione della formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi	
	utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci lavoratori svolgono presso i terzi;	
	- il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel ri-	
	spetto della sua autodeterminazione;	
	- attività di carattere socio-assistenziale come assistenza di base, assistenza socia-	
	le, educazione e formazione, animazione, riabilitazione sociale;	
	- attività per la rimozione degli ostacoli allo sviluppo delle potenzialità delle risorse	
	della personalità, attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologi-	
	che, sociologiche, pedagogiche e mediche.	
	Tali attività e servizi sono rivolti ad anziani, bambini e minori, ammalati, degenti,	
	handicappati, soggetti in stato di bisogno, soggetti in stato di disagio (tossicodipen-	
	denti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari) e persone in genere che abbiano	
	necessità di assistenza, educazione, cura e riabilitazione.	
	Le finalità della cooperativa potranno essere perseguite attraverso le seguenti atti-	
	vità:	
	- servizi a favore di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di case di	
	cura, di centri diurni, di comunità di alloggio, di appartamenti protetti, di centri so-	
	cio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, con qualsiasi modalità di servi-	
	zio (ad es. residenziale diurno, domiciliare, ambulatoriale);	
	- fornitura di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambi-	
	ni, anziani, infermi, handicappati ed altri soggetti in stato di bisogno e disagio;	

	- gestione di nidi, scuole, scuole dell'infanzia, centri gioco ed ogni altra tipologia di	
	servizio, sia continuativa che temporanea, per l'assistenza e l'educazione della pri-	
	ma infanzia, nonché attività complementari all'insegnamento ed all'integrazione de-	
	gli alunni dei nidi di infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'ausilio alla	
	didattica ed ai programmi dell'insegnamento istituzionale, nonché la promozione	
	della didattica a distanza, dello smartworking-telelavoro e progetti di carattere co-	
	munitario avvalendosi di strumentazione a natura cibernetica, inserti di natura or-	
	to-prostetica e sistemi di ausilio alla mobilità generale in completa autonomia;	
	- gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento	
	e il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali, sia con strumenti mecca-	
	nici che elettronici o di mobilità avanzata;	
	- prestazioni di servizi socialmente utili di ogni tipologia e genere;	
	- prestazione di servizi a favore di presidi sanitari e parasanitari.	
	La cooperativa potrà inoltre -attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate, nelle percentuali e come definito dalla Legge 8/11/1991 n. 381 ed eventuali	
	modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculati-	
	vi, l'autogestione dell'impresa di cui all'oggetto, dando continuità di occupazione la-	
	vorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali- svolgere	
	attività di:	
	- impresa di pulizia e di facchinaggio, stoccaggio merci anche per conto di terzi, ca-	
	rico e scarico merci, logistica delle merci;	
	- manutenzione aree verdi pubbliche e private.	
	S'intende esclusa qualunque forma di interposizione e fornitura di mano d'opera	
	ove non consentita per la tipologia ed i requisiti di legge vigenti.	
	La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ri-	

	creative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglio-	
	ramento delle condizioni di vita degli assistiti e delle loro famiglie.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre im-	
	prese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei so-	
	ci, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezio-	
	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limita-	
	ta ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione, secondo quando previsto dal successivo Titolo IV del presente	
	statuto.	
	La cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale, commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La co-	
	operativa potrà richiedere ed ottenere da enti pubblici e/o privati prestiti finanzia-	
	menti e contributi. Potrà altresì richiedere ed ottenere dai propri soci, prestiti e/o fi-	
	nanziamenti, anche infruttiferi o potrà anche effettuare anticipazioni e finanziamenti	
	ai soci.	
	Dette ultime operazioni, in ogni caso, dovranno essere effettuate in ottemperanza	
	alle disposizioni di legge e del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Rispar-	

	mio, in materia bancaria e creditizia. In particolare, le anticipazioni ed i finanziamen-	
	ti, sotto qualsiasi forma effettuati, potranno essere fatti esclusivamente nei confron-	
	ti dei propri soci e con l'osservanza delle norme vigenti in materia, in particolare,	
	soltanto se la cooperativa ha non più di cinquanta soci. E' vietata in ogni caso qual-	
	siasi attività di credito al consumo, anche se nei confronti dei propri soci.	
	E' vietata comunque ogni attività riservata a iscritti in Collegi, Albi o Ordini profes-	
	sionali.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART. 6 Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per	
	legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in parti-	
	colare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'inten-	
	resse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi	
	soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci.	
	I nuovi soci, esclusi i soci fondatori nell'atto costitutivo, faranno parte della catego-	
	ria speciale a cui spettano i seguenti obblighi:	
	- obbligo di prestare per due anni continuativamente la propria attività per il raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	- per due anni non potranno godere dei diritti di elettorato attivo per le delibere ri-	
	guardanti l'elezione dell'amministrazione della società;	

	- per due anni non potranno godere dei diritti di elettorato passivo.	
	Il socio con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito re-	
	golamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo	
	apposito contratto con la cooperativa. Possono essere, altresì, ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Possono essere ammessi soci, denominati "soci volontari" persone che, condivi-	
	dendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionate a prestare la loro	
	attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito	
	dall'art. 2 della Legge 381/1991.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	Possono altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 Legge 381/1991, le	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali	
	della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessen-	
	ze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di ammini-	
	strazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di la-	
	voro.	
	ART. 7 Ammissione nuovi soci	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di ammini-	
	strazione domanda scritta che dovrà contenere:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiararsi di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiararsi di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria speciale dei soci prevista dall'art. 6 del presente statuto. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e dalla conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione del libro soci lavoratori. In caso di rigetto della domanda di	

	ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli stessi interessati. Qualora la domanda di ammis-	
	sione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio	
	di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 8 Trasferimento delle quote	
	Il capitale sociale è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazio-	
	ne degli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale.	
	ART. 9 La quota sottoscritta dovrà essere interamente versata.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota di sottoscrizione stimata in Euro 1.500,00 (millecinque-	
	cento e zero centesimi) da saldare subito o in modo ratealizzato secondo quanto	
	deliberato dall'assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione;	

	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci in particolare:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammini-	
	stratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costi-	
	tutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre me-	
	si dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Ciascun socio può pro-	
	muovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'a-	
	zione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della coo-	
	perativa purchè vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante al-	
	meno i due terzi del capitale sociale e purchè non vi si oppongano tanti soci che	
	rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.	
	ART.10 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.	
	ART. 11 Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	1. subordinato A. in presenza di licenziamento per giustificato motivo, salvo quanto	
	disposto dall'art. 12 punto 4 lettera a.5);	
	2. diverso da quello subordinato B in presenza di recesso contrattuale comunicato	
	alla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunica-	
	ta con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi, che, a norma di leg-	

	ge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al so-	
	cio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso diventa efficace, con	
	riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal pre-	
	sente articolo al comma 1 punto C, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto	
	a far data del ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di ammi-	
	nistratore, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto so-	
	ciale. E' fatto salvo il diritto dei soci di recedere, sempre mediante raccomandata al-	
	la cooperativa, con preavviso di 6 (sei) mesi.	
	ART. 12 Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge nei confronti del socio lavoratore:	
	1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal prece-	
	dente articolo 6;	
	4. che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato: A. per il mancato superamento del periodo di prova deciso dalla co-	
	operativa B. per mutuo consenso C. per dimissioni, anche in periodo di prova D.	
	per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo E. per perdita di	
	appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso da-	
	tore di lavoro;	

	b. diverso da quello subordinato: A. per mutuo consenso B. per recesso contrattua-	
	le comunicato dal socio lavoratore C. per inadempimento contrattuale, di non scar-	
	sa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	5. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'im-	
	presa sociale;	
	6. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamen-	
	ti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto;	
	7. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va;	
	8. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9	
	del presente statuto, senza autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi	
	in cui sia prevista;	
	9. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, atti-	
	ività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa di qualsiasi natura.	
	Quando concorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordi-	
	naria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano rag-	
	giunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta ina-	
	bilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto socia-	
	le. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ri-	
	cevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1 punto 4, l'ulteriore rap-	
	porto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio. Contro la delibera-	

	zione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART. 13 Controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comuni-	
	cate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedi-	
	menti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate	
	alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 37 del presente statuto. I soci	
	che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovran-	
	no promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata	
	alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta co-	
	municazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle somme versate per	
	liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente at-	
	tribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 22 del presente	
	statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operati-	
	vo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni pro-	
	prio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso. Per la quota assegnata al socio ex art. 2545	
	sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto entro un	
	termine massimo di un anno. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla	

	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 15 Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da	
	lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei di-	
	videndi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liqui-	
	dazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomi-	
	na di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16 Prescrizione dei diritti	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rim-	
	borso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	ART. 17 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subor-	
	dinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i mede-	
	simi. In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordi-	
	nato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità	
	e qualità del lavoro prestato. Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti	
	da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà pro-	
	porzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato e, comunque, in assenza di con-	
	tratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per presta-	

	zioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, pro-	
	duittivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'in-	
	serimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organiz-	
	zativa aziendale, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consenta-	
	no l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del so-	
	cio medesimo.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici pe-	
	riodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI	
	ART.18 Titolo di debito e strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito	
	nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualifi-	
	cati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'art. 111 octies del-	
	le disp. att. trans. del c.c..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore	
	nominale unitario;	
	- la modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli in-	
	teressi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	

	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	ART. 19 Assemblea speciale	
	All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui al presente articolo ed al relati-	
	vo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli art. 2363 e seguenti del	
	codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 20 Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a - dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un nume-	
	ro illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge e del limite minimo stabilito dall'assemblea;	
	b - dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui	
	al precedente art. 18;	
	c - dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successi-	
	vo articolo 22;	
	d - da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e - dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo	
	22 del presente statuto;	
	f - dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e con-	
	sequentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegna-	
	te.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	

	ART. 21 Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separata-	
	mente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualisti-	
	che. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella qua-	
	le, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei di-	
	versi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il caratte-	
	re di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli	
	amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto delle	
	cooperative, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli	
	amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla ge-	
	stione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può	
	deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristor-	
	no, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero me-	
	diate aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo	
	la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei tratta-	
	menti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori. La ripartizione del	

	ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qua-	
	lità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effet-	
	tuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento con-	
	trattuale, in cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in	
	sede di approvazione dell'apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 2521 c.c.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	ART. 22 Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto desti-	
	nando:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e se-	
	condo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versa-	
	to, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutua-	
	listici ai fini fiscali;	
	e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti fi-	
	nanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge	
	per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposi-	
	zioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle ri-	
	serve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà	

	essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia prov-	
	veduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura	
	delle perdite di esercizio.	
	TITOLO VI - GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 23 Organi sociali	
	Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) L'organo amministrativo;	
	c) Il collegio sindacale, se nominato.	
	ART. 24 Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle seguenti materie nonché su ogni altra materia che la legge ed	
	il presente atto riservano alla loro competenza:	
	1. approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei prece-	
	denti articoli 21 e 22 del presente statuto;	
	2. nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del	
	loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 30	
	del presente statuto;	
	3. determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per le loro at-	
	tività collegiali;	
	4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei compo-	
	nenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei	
	compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;	
	5. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revi-	
	sore, secondo quanto previsto dal successivo art. 34 del presente statuto e determi-	
	nazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	

	6. approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;	
	7. deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli ammini-	
	stratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia	
	assembleare;	
	8. deliberazione dell'esclusione del socio;	
	9. deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del	
	presente statuto;	
	10. modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il verbale è redatto da notaio e si	
	applica l'art. 2436 del c.c.;	
	11. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazio-	
	ne dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un ter-	
	zo dei soci sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono adotta-	
	te mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.	
	ART. 25 Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novan-	
	ta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di parte-	
	cipare alle decisioni dei soci, fermo restando le limitazioni al diritto di voto previste	
	a norma del presente statuto.	
	ART. 26 Assemblea dei soci	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove purchè sul territo-	
	rio italiano. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso conte-	
	nente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e	
	della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e mail,	

	spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risul-	
	tante dal libro soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si	
	intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno	
	dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. Il socio lavoratore può farsi rappre-	
	sentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è con-	
	servata dalla società.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Il socio imprenditore indivi-	
	duale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il	
	terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa. In	
	manca di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipano tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o	
	il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare	
	quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione. L'assemblea ha luogo	
	almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nell'art. 21 del presente statuto	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio. Le organizzazioni cooperative territoria-	
	li delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rap-	
	presentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere esercitata dai soci che	
	non vi hanno consentito.	
	ART. 27 Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati	
	la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori. Per la validità delle deliberazioni	
	dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati. I regolamenti che determinano criteri o regole inerenti allo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte inte-	

	grante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'as-	
	semblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui	
	all'art. 2521 del codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è ne-	
	cessario il voto favorevole del 67% (sessantasette per cento) dei voti spettanti ai	
	soci presenti o rappresentati.	
	ART. 28 Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vi-	
	ce-presidente o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presiden-	
	te dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legit-	
	timazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;	
	degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il verbale deve	
	essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o	
	stabiliti dagli amministratori, dal notaio.	
	ART. 29 Amministratori	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che	
	possono eleggere più amministratori. La maggioranza degli amministratori è scelta	
	dai soci. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo le deci-	
	sioni di volta in volta prese dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili. Agli ammini-	
	stratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta	
	all'assemblea dei soci determinare il compenso dovuto agli amministratori per la lo-	
	ro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del pre-	
	sente statuto.	

	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria	
	della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita al-	
	la decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.	
	Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono	
	indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civi-	
	le, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci.	
	ART. 30 Consiglio di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone	
	da numero 3 (tre) a numero 5 (cinque) consiglieri. Il consiglio elegge nel suo seno il	
	Presidente e il vice presidente. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che al-	
	trove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere,	
	o se nominati, i sindaci o il revisore. Esso è presieduto dal presidente o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano	
	di età. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia di cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da alme-	
	no due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi, almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in	
	modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi in-	
	tervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le vo-	
	tazioni sono palesi. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il vo-	

	to determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qua-	
	lora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi	
	dagli amministratori e ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.	
	ART. 31 Sostituzione degli amministratori	
	Qualora vengano a mancare uno o più dei consiglieri di amministrazione il consi-	
	glio provvede a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da ammini-	
	stratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati	
	restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei so-	
	ci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sosti-	
	tuzione dei mancanti.	
	ART. 32 Rappresentanza sociale	
	Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma	
	sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il presidente è perciò	
	autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di o-	
	gni altra natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha an-	
	che facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti	
	la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spetta-	
	no al vice presidente.	
	Il presidente, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché	
	con speciale procura a dipendenti della società e/o soggetti terzi.	
	TITOLO VII - IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE	

	ART. 33 I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un	
	collegio sindacale o un revisore. In ogni caso, la nomina del collegio sindacale è ob-	
	bligatoria al ricorrere dei requisiti e con le modalità individuati dalla normativa tem-	
	po per tempo in vigore.	
	ART. 34 Collegio sindacale - Sindaco Unico	
	Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma	
	del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di legge.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in pos-	
	sesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine	
	di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventual-	
	mente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in	
	carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito.	
	In alternativa al Collegio Sindacale, laddove possibile per legge, potrà essere nomi-	
	nato un Sindaco Unico.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 35 Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una	
	delle suddette case di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Im-	
	prese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deli-	
	berato lo scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le	

	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART. 36 Devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;	
	c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.	
	ART. 37 Conciliazione ed arbitrato	

	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative al-	
	la validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la so-	
	cietà, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere	
	oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del ser-	
	vizio di conciliazione della Camera di Commercio relativa alla sede sociale, con gli	
	effetti previsti dagli art. 38 e segg. del D.Lgs. 5 del 2003. Ogni controversia non ri-	
	solta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo	
	diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Com-	
	mercio in cui la società ha sede, da numero tre arbitri nominati dal comitato tecnico	
	della Camera Arbitrale. Le modifiche della presente clausola compromissoria devo-	
	no essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualifi-	
	cata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i suc-	
	cessivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 38 Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 20, 22 e 36 sono inderogabili e devono es-	
	sere in fatto osservate.	
	F.to Gianotto Mauro - Zanolli Silvano Ivo - Serafini Artemio - Antonio Nicolini nota-	
	io - sigillo	

Io sottoscritto Dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio in Sassuolo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D. L.gs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale

ESENTE DA BOLLO